

In particolare l'art. 14 co. 33 del citato provvedimento normativo, pur escludendo a chiare lettere la natura tributaria della TIA, non ha risolto l'annosa questione avendo interpretato l'art. 238 del Codice dell'ambiente e cioè una norma non ancora efficace in attesa dei relativi decreti di attuazione, piuttosto che il vecchio regime TIA previsto dall'art. 49 del Decreto legislativo n. 22 del 1997.

Le novità legislative risolverebbero unicamente la questione interpretativa relativa al nuovo regime TIA, quello appunto del Codice dell'ambiente sul quale la Corte Costituzionale non è intervenuta in quanto la questione era estranea all'oggetto del giudizio.

Sostanzialmente si tratterebbe della stessa tipologia d'imposizione, sebbene anche al riguardo gli orientamenti siano difformi: la Corte Costituzionale con sentenza n. 247 del 2009 ha precisato che l'art. 238 del Codice dell'ambiente detta una disciplina che pur mantenendo in parte il contenuto della normativa relativa alla tariffa, di cui all'art. 49 del Decreto Ronchi, presenta caratteristiche parzialmente diverse, per il legislatore la nuova TIA costituisce il corrispettivo di un servizio e non un tributo, con conseguente legittima applicazione dell'IVA.

A ben vedere tra corrispettivo e tributo il passo è sostanzialmente breve e non sarà di certo il *nomen iuris* a decretare la natura della somma richiesta:

- corrispettivo o tributo: la TIA è comunque dovuta e il cittadino non può sottrarsi al pagamento della stessa;

- essa è parametrata non solo agli effettivi rifiuti prodotti, ma anche al mero possesso di una casa o altra superficie che produce rifiuti. Nella sua determinazione non vi è solo la quota relativa all'effettivo servizio di smaltimento dei rifiuti del cittadino, ma anche la quota relativa alla gestione della pulizia del suolo pubblico (rifiuti esterni, dunque, oltre che interni). In altri termini la nuova TIA prevista dal Codice dell'ambiente pare assimilabile a quella prevista dal Decreto Ronchi e probabilmente destinata a una sorte comune: ossia alla sua qualificazione come tributo, alla sua non imponibilità a IVA, alla giurisdizione tributaria.

**Un dedalo di orientamenti normativi e giurisprudenziali, amministrazioni comunali che applicano l'IVA e altre che la disapplicano: il cittadino è disorientato e reclama univocità e chiarezza da parte dei soggetti istituzionali!**



**Nel prossimo numero  
MUSEO E FOTOGRAFI**